

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 agosto 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2004, n. 1-11/Leg.

Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. recante: «Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3». Riapertura del termine previsto dall'art. 18, comma 2 Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 marzo 2004, n. 2-12/Leg.

Nuovo regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile. Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 gennaio 2004, n. 22/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 gennaio 2004, n. 023/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della direzione regionale dell'istruzione e cultura - settore attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la direzione medesima. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 febbraio 2004, n. 027/Pres.

Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro. Approvazione. Pag. 7

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura». Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 9.

La figura professionale di autista soccorritore Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 10.

Interpretazione autentica dell'art. 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia. Pag. 13

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 14/R.

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2004, n. 8.

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 12.

Fondo di garanzia per favorire l'accesso ai crediti delle imprese artigiane Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 13.

Piano opere pubbliche - Autorizzazione limite d'impegno. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 14.

Norme per la libera circolazione sulle autolinee di interesse regionale dei cittadini residenti ultrasettantenni Pag. 30

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 gennaio 2004, n. 1-11/Leg.

Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. recante: «Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3». Riapertura del termine previsto dall'art. 18, comma 2.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3379 di data 30 dicembre 2003, recante ad oggetto: «Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3): riapertura del termine previsto dall'art. 18, comma 2»,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. per la presentazione da parte delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) già operanti della domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie è riaperto fino al 30 giugno 2004.

2. Restano valide le domande già presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 30-48/Leg. del 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 gennaio 2004

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2004
registro n. 1, foglio n. 1.*

04R0344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 marzo 2004, n. 2-12/Leg.

Nuovo regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 30 marzo 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di data 27 febbraio 2004, n. 406, avente ad oggetto: approvazione dello schema di regolamento, recante il «Nuovo regolamento del servizio di reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile», ai sensi dell'art. 83 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83, comma 1, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche, disciplina le forme di reperibilità attivate presso le strutture provinciali al di fuori dell'orario di servizio al fine di fronteggiare le emergenze connesse all'attività di protezione civile.

2. Fermo restando l'obbligo per tutti i dipendenti provinciali di concorrere, secondo le rispettive professionalità, alle operazioni di soccorso in presenza di una calamità pubblica, la reperibilità disciplinata dal presente regolamento è effettuata a supporto e integrazione dell'attività del servizio provinciale competente in materia antincendi, e garantisce il coinvolgimento di personale specializzato in relazione alle caratteristiche degli interventi.

Art. 2.

Direzione e gestione della reperibilità

1. La direzione complessiva della reperibilità ai fini di protezione civile spetta al dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile.

2. La predisposizione e la gestione dei turni di reperibilità previsti dall'art. 5 è curata dal servizio competente per la prevenzione delle calamità pubbliche. Per i gruppi speciali di reperibilità attivati in base all'art. 6 tali compiti sono svolti direttamente dalla struttura interessata. Qualora un gruppo speciale di reperibilità comprenda più strutture, i responsabili delle medesime individuano con appositi accordi la struttura competente a predisporre e gestire i turni di reperibilità. In mancanza di accordo, l'individuazione è fatta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile.

3. Il numero dei dipendenti da inserire in ciascun turno è stabilito dal responsabile della struttura che gestisce la reperibilità. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile può fissare il numero minimo e massimo dei dipendenti che compongono i turni di reperibilità.

4. Il personale coinvolto nel servizio di reperibilità è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento. Per il gruppo di reperibilità previsto dall'art. 5 i corsi sono organizzati dal servizio competente per la prevenzione delle calamità pubbliche, attraverso le strutture provinciali che gestiscono l'attività formativa; per i gruppi speciali attivati in attuazione dell'art. 6 provengono le strutture interessate, sempre attraverso le strutture provinciali che gestiscono l'attività formativa. Previa determinazione del dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal presente comma sono organizzati dalla scuola provinciale antincendi.

Art. 3.

Allertamento

1. Le chiamate di soccorso o di emergenza sono inoltrate al n. 115.

2. Le strutture indicate all'art. 2, comma 2, comunicano tempestivamente al gestore del 115 i calendari con i turni del personale reperibile e l'indicazione del coordinatore di ciascun gruppo di reperibilità.

3. Il gestore del 115 valuta la situazione e, qualora ritenga che in relazione all'evento segnalato sia opportuno l'intervento di uno o più gruppi di reperibilità, da soli o congiuntamente ai vigili del fuoco permanenti e volontari, attiva in base alle esigenze i coordinatori dei gruppi competenti per materia. A loro volta i coordinatori provvedono ad attivare i componenti dei rispettivi gruppi e assumono la gestione dell'intervento nei limiti della propria competenza.

4. Oltre che in seguito all'allertamento dato dal gestore del 115 i responsabili dei gruppi di reperibilità sono tenuti ad attivarsi quando siano avvertiti tramite segnalazioni, telecontrollo o qualunque altro mezzo, dell'esistenza o del pericolo di eventi calamitosi rientranti nella propria competenza.

5. Il personale allertato raggiunge il luogo dell'evento e svolge le seguenti operazioni:

- a) accerta i fatti e valuta la tipologia e l'entità dell'evento;
- b) individua ed esegue gli interventi necessari in relazione alle proprie capacità operative;
- c) attiva i servizi e i soggetti competenti a intervenire per far fronte all'emergenza e garantisce il coordinamento degli stessi nella prima fase dell'intervento.

6. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile può adottare direttive per definire le modalità di coordinamento degli interventi quando sul posto siano presenti contemporaneamente più gruppi di reperibilità.

Art. 4.

Forme di coordinamento

1. Nel caso di emergenze rilevanti anche sotto il profilo sanitario il personale in servizio di reperibilità è tenuto a coordinare il proprio intervento con quello del personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, allertato tramite il numero 118 «Trentino Emergenza». A tal fine il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile concorda con il responsabile della competente struttura della predetta azienda le modalità operative di coordinamento.

2. Opportune forme di coordinamento sono definite dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile attraverso appositi accordi con i responsabili delle strutture provinciali o di altri enti pubblici che svolgono servizi di reperibilità in settori complementari alla protezione civile.

Art. 5.

Gruppo generale di reperibilità

1. Il gruppo generale di reperibilità è organizzato dal servizio competente per la prevenzione delle calamità pubbliche ed è composto in modo da garantire una risposta efficace a tutte le calamità che possono interessare il territorio provinciale, salve le competenze dei gruppi speciali previsti dall'art. 6.

2. Fanno parte del gruppo generale i dirigenti delle seguenti strutture o in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto, i relativi sostituti:

- a) settore laboratorio controlli, settore tecnico, settore informazione e qualità dell'ambiente dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- b) struttura competente in materia di edilizia pubblica;
- c) struttura competente in materia di foreste e fauna;
- d) struttura competente in materia di geologia;
- e) struttura competente in materia di impianti a fune;
- f) struttura competente in materia di miniere;
- g) struttura competente in materia di opere idrauliche;
- h) struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie;
- i) struttura competente in materia di parchi e conservazione della natura;

j) struttura competente in materia di prevenzione calamità pubbliche;

k) struttura competente in materia di ripristino e valorizzazione ambientale;

l) struttura competente in materia di sistemazione montana;

m) struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

3. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile adegua con proprio atto l'elencazione delle strutture di cui al comma 2, in relazione a eventuali modifiche organizzative, individuando quelle rilevanti per i fini dell'attività di protezione civile.

4. Sono inoltre tenuti a svolgere il servizio di reperibilità nel gruppo disciplinato dal presente articolo:

- a) i responsabili degli uffici di area tecnica, comunque denominati, delle strutture indicate al comma 2;
- b) altri dipendenti delle strutture indicate al comma 2, segnalati dai rispettivi dirigenti in quanto dotati dei necessari requisiti di qualificazione professionale, preparazione ed esperienza.

5. Relativamente a ciascun turno, il gruppo di reperibilità è composto da:

- a) un dirigente scelto tra i responsabili delle strutture indicate al comma 2, oppure un sostituto;
- b) uno o più responsabili degli uffici di area tecnica, comunque denominati, di cui al comma 4;
- c) altri dipendenti tra quelli indicati al comma 4, e in particolare, ove possibile, un geologo, un previsore meteo e un addetto ai mezzi speciali della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie;
- d) i dipendenti individuati in base al comma 5 del presente articolo;
- e) eventuali soggetti tra quelli indicati all'art. 4, comma 2.

6. All'interno del gruppo è organizzato un distinto programma di reperibilità per il personale operaio e tecnico del servizio competente per la prevenzione delle calamità pubbliche al fine di garantire l'impiego in situazioni di emergenza dei mezzi e delle strumentazioni presenti presso i magazzini della protezione civile.

7. I responsabili delle strutture descritte nel presente articolo inviano tempestivamente al servizio competente per la prevenzione delle calamità pubbliche l'elenco dei soggetti da inserire nei turni di reperibilità. La composizione del gruppo garantisce tendenzialmente la compresenza di professionalità in materie e settori diversificati.

8. Il coordinamento operativo del gruppo di reperibilità dopo l'allertamento è svolto da un dirigente individuato tra quelli inseriti in ciascun turno di reperibilità. In mancanza di dirigenti il coordinamento è affidato a un sostituto o a un responsabile di ufficio. L'incarico di coordinatore è affidato di norma secondo il principio di rotazione.

Art. 6.

Gruppi speciali di reperibilità

1. Per garantire interventi di soccorso e prevenzione urgente ad alta specializzazione il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile può disporre l'attivazione di gruppi speciali di reperibilità secondo quanto previsto nel presente articolo, purché il numero di dipendenti coinvolti sia abbastanza ampio da garantire un'adeguata rotazione del personale e intervalli sufficientemente ampi tra un turno e il successivo.

2. Possono essere istituiti in particolare i seguenti gruppi di reperibilità speciale:

- a) gruppo per le situazioni critiche riguardanti la viabilità, attivato in forma congiunta presso le strutture competenti in materia di opere stradali e di gestione strade;
- b) gruppo per il servizio di piena dei corsi d'acqua e la sicurezza delle dighe, attivato presso la struttura competente in materia di opere idrauliche, con la collaborazione eventuale delle strutture competenti in materia di sistemazione montana e di foreste e fauna;
- c) gruppo per gli interventi di emergenza nel settore forestale e faunistico, comprese le situazioni critiche provocate da orsi problematici, attivato presso la struttura competente in materia di foreste e fauna.

3. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile può costituire attraverso accordi con le strutture interessate, anche per periodi limitati, altri gruppi speciali di reperibilità a supporto degli interventi di soccorso e prevenzione urgente dei gruppi esistenti.

4. Il personale inserito nei turni dei gruppi speciali di reperibilità è escluso dal gruppo generale previsto dall'art. 5.

5. Il coordinamento operativo di ciascun gruppo speciale di reperibilità spetta al soggetto individuato dal responsabile della struttura che predispone i turni. L'incarico di coordinatore è affidato di norma secondo il principio di rotazione.

Art. 7.

Esoneri e impedimenti

1. Il dipendente che non può essere reperibile nel turno stabilito deve darne immediata comunicazione alla struttura responsabile della reperibilità indicando un sostituto che si sia reso disponibile.

2. Qualora tale impedimento si manifesti in orario diverso da quello di apertura degli uffici o in una giornata non lavorativa, l'interessato deve avvertire immediatamente il coordinatore del gruppo e, appena possibile, la struttura responsabile della reperibilità, la quale si attiva per normalizzare la situazione.

3. Se l'impedimento riguarda il coordinatore del gruppo di reperibilità l'interessato provvede a far subentrare al suo posto un soggetto con qualifica almeno pari alla propria, dandone immediatamente notizia al gestore del 115 e, nel caso del gruppo previsto dall'art. 5, al servizio competente per la prevenzione delle calamità pubbliche.

4. Quando, per circostanze straordinarie, le sostituzioni previste dal comma 4 non siano possibili il coordinamento del gruppo è assunto dal soggetto con posizione funzionale più elevata inserito nel turno di reperibilità. Qualora vi siano più soggetti con la stessa posizione funzionale l'incarico spetta al dipendente con maggiore anzianità di servizio.

Art. 8.

Comportamento durante la reperibilità

1. I dipendenti in reperibilità devono essere sempre contattabili. Devono inoltre essere in grado di intervenire nel più breve tempo possibile presso il luogo dove si richiede la loro presenza.

2. Durante lo svolgimento del turno di reperibilità i dipendenti sono contattati tramite il cellulare di servizio. A coloro che sono sprovvisti di cellulare di servizio ne viene fornito uno in occasione del turno di reperibilità.

3. Tutti i dipendenti inseriti nei turni di reperibilità devono essere autorizzati all'uso del proprio automezzo o di un automezzo dell'amministrazione.

4. Nel caso di utilizzo del proprio automezzo il computo delle distanze per la corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuato con riguardo al percorso tra la dimora abituale del dipendente e il luogo dove si richiede la sua presenza, ovvero al percorso più breve nel caso in cui il dipendente sia stato contattato in un luogo diverso dal proprio domicilio.

Art. 9.

Controlli sugli interventi

1. Qualora durante la reperibilità siano stati effettuati degli interventi, il coordinatore del gruppo redige un rapporto sulle operazioni effettuate e sulle eventuali difficoltà riscontrate e lo invia nel più breve tempo possibile al dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile. Nel caso di interventi effettuati dal gruppo generale di reperibilità di cui all'art. 5 una copia del rapporto deve inoltre essere inviata al dirigente del servizio competente per la prevenzione delle calamità pubbliche.

2. Qualora emergano anomalie o disfunzioni nell'allertamento dei gruppi di reperibilità o nell'esecuzione degli interventi il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile convoca una conferenza con le strutture interessate per esaminare l'adeguatezza delle procedure seguite.

Art. 10.

Turni e orari di reperibilità

1. I turni di reperibilità sono settimanali, dalle ore 17 del lunedì alle ore 8 del lunedì successivo, con il seguente orario:

a) dal lunedì al giovedì: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo;

b) il venerdì: dalle ore 14 alle ore 24;

c) il sabato e le giornate festive: dalle ore 00 alle ore 24.

2. Quando alla domenica faccia seguito un lunedì festivo, la fine del turno è posticipata di 24 ore.

3. Se il lunedì è qualificato come giornata di ferie obbligatorie in quanto seguito da un martedì festivo, l'inizio e la fine dei turni di reperibilità sono modificati anche nelle due settimane precedenti e nelle due successive, con le seguenti modalità:

a) nella seconda settimana precedente: da lunedì al martedì della settimana successiva (9 giorni);

b) nella prima settimana precedente: da martedì al mercoledì della settimana successiva (9 giorni);

c) nella settimana in cui cade il giorno di ferie obbligatorio: da mercoledì al mercoledì della settimana successiva (8 giorni);

d) nella prima settimana successiva: da mercoledì al martedì successivo (7 giorni);

e) nella seconda settimana successiva: da martedì al lunedì successivo (7 giorni).

4. Qualora l'individuazione della giornata di ferie obbligatorie sia effettuata dopo la predisposizione dei calendari plurisettemanali di reperibilità, la struttura competente in base all'art. 2, comma 2, modifica tempestivamente i turni. Se non è possibile modificare i turni delle settimane anteriori a quella in cui cade il giorno di ferie obbligatorie le modifiche sono limitate al periodo successivo, anche in deroga a quanto previsto al comma 3, in modo da ripristinare la normale scansione dei turni in un tempo ragionevole.

5. Per motivi organizzativi o in situazioni di emergenza il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile può disporre il prolungamento del turno di reperibilità oltre la durata settimanale.

6. I dipendenti non possono essere inseriti in un altro turno di reperibilità se non sia trascorsa almeno una settimana dal precedente, salve le diverse disposizioni del dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile, quando tali deroghe siano necessarie per garantire la formazione di un gruppo di reperibilità adeguato alle esigenze della protezione civile. Di norma la reperibilità di un singolo dipendente non può durare per più di sette giorni al mese.

Art. 11.

Liquidazione dell'indennità

1. La liquidazione dell'indennità oraria prevista dalla vigente disciplina contrattuale è effettuata dalla struttura competente in base all'art. 2, comma 2, la quale valuta anche le ragioni portate dai dipendenti a giustificazione della mancata risposta.

2. Qualora la mancata risposta da parte del personale in reperibilità sia ritenuta non giustificabile viene meno il diritto all'indennità prevista al comma 1, ferme restando le eventuali conseguenze sul piano disciplinare.

Art. 12.

Disposizioni attuative

1. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile, quale responsabile del corretto svolgimento delle attività previste dalla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, adotta i provvedimenti di attuazione del presente regolamento e di organizzazione operativa dei rapporti tra le strutture provinciali interessate.

Art. 13.
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 26-70/Leg.;

b) il decreto del Presidente della provincia 5 dicembre 2001, n. 38-89/Leg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2004
registro n. 1, foglio n. 1.

04R0282

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 gennaio 2004, n. 22/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 8, comma 52, in cui si dispone che per le esigenze operative correnti le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese dirette per l'acquisizione di determinate tipologie di materiali e attrezzature d'ufficio, da disporre tramite apertura di credito a un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di consigliere;

Visto il regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0140/Pres., ed in particolare l'art. 2, che fissa il limite di importo delle singole spese, nonché l'art. 3, nel quale si stabilisce che le spese di cui al regolamento medesimo sono disposte dal direttore del servizio dell'istruzione e della ricerca, che le esegue in qualità di funzionario delegato;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 (Primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'amministrazione regionale)», e le ulteriori modifiche apportate con la deliberazione giuntale n. 4102 del 19 dicembre 2003;

Atteso che con le deliberazioni suddette è stato profondamente innovato l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale attraverso il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;

Considerato che nell'ambito del suddetto riordino, in particolare, la direzione regionale dell'istruzione e della cultura, il servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali, il servizio autonomo dei corregionali all'estero, il servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, il servizio autonomo per l'immigrazione e il servizio autonomo del volontariato sono stati soppressi ed è stata contestualmente istituita la direzione regionale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, cui sono state attribuite tutte le competenze in precedenza spettanti alle succitate strutture;

Ritenuto di adeguare la disciplina del citato regolamento, per le parti concernenti il limite di importo delle spese e la competenza per la loro esecuzione, al nuovo assetto organizzativo della direzione regionale suddetta;

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale) e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 105 del 23 gennaio 2004;

Decreta:

Sono approvate le «Modifiche al Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura», approvato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0140/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 gennaio 2004

ILLY

Modifiche al Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

Art. 1.

Modifica dell'art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0140/Pres., le parole «lire 10.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000,00».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2001, n. 0140/Pres. è sostituito dal seguente:

Art. 3 (*Competenza per l'esecuzione delle spese*). — 1. Le spese di cui al presente regolamento sono disposte dal direttore regionale e sono effettuate da un dipendente regionale appartenente alla categoria D, assegnato alla direzione medesima, che le esegue in qualità di funzionario delegato».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 gennaio 2004, n. 023/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della direzione regionale dell'istruzione e cultura - settore attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la direzione medesima.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio) e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, che autorizza l'amministrazione regionale ad effettuare iniziative di orientamento, ivi compresi interventi volti ad attuare uno stretto collegamento fra il mondo della scuola e quello del lavoro;

Visto il regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della direzione regionale dell'istruzione e cultura - settore attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la direzione medesima, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 maggio 1995, n. 0158/Pres, che attribuisce la competenza all'effettuazione delle spese di cui trattasi al direttore del servizio istruzione e ricerca, in qualità di funzionario delegato;

Viste la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 (Primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'amministrazione regionale)», e le ulteriori modifiche apportate con la deliberazione giuntale n. 4102 del 19 dicembre 2003;

Atteso che con le deliberazioni suddette è stato profondamente innovato l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale attraverso il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;

Considerato che nell'ambito del suddetto riordino, in particolare, la direzione regionale dell'istruzione e della cultura, il servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali, il servizio autonomo dei correzionali all'estero, il servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, il servizio autonomo per l'immigrazione e il Servizio autonomo del volontariato sono stati soppressi ed è stata contestualmente istituita la direzione regionale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, cui sono state attribuite tutte le competenze in precedenza spettanti alle succitate strutture;

Ritenuto di adeguare la disciplina del citato regolamento, per le parti concernenti la competenza per l'esecuzione delle spese, al nuovo assetto organizzativo della direzione regionale suddetta;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 104 del 23 gennaio 2004;

Decreta:

Sono approvate le «Modifiche al regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della direzione regionale dell'istruzione e cultura - settore attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la direzione medesima» approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 maggio 1995, n. 0158/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 gennaio 2004

ILLY

Modifiche al Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della direzione regionale dell'istruzione e cultura - settore attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la direzione medesima.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 maggio 1995, n. 0158/Pres. è sostituito dal seguente:

Art. 2. (*Competenze per l'esecuzione delle spese in economia*). — 1. Le spese in economia sono disposte dal direttore regionale e sono effettuate da un dipendente regionale appartenente alla categoria D, assegnato al servizio per l'istruzione e l'orientamento, che le esegue in qualità di funzionario delegato».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 10

1. All'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 24 maggio 1995, n. 0158/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «intestate al direttore del servizio istruzione e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «intestate al funzionario delegato.»;

b) al comma 3, le parole: «il direttore del servizio istruzione e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «il funzionario delegato».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 febbraio 2004, n. 027/Pres.

Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'11 febbraio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), ed in particolare l'art. 2-bis, comma 1, lettera a), come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle province;

Visto l'art. 2-ter della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale, nelle materie di cui all'art. 2-bis, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Ritenuto di provvedere all'adozione di un regolamento disciplinante la determinazione di criteri per la ripartizione fra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione e la regolamentazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 208 del 30 gennaio 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 febbraio 2004

ILLY

Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2-ter della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), stabilisce i criteri per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, di seguito denominate quote, assegnate alla Regione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Capo II

RIPARTIZIONE TRA LE PROVINCE DELLE QUOTE DI INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI PER MOTIVI DI LAVORO

Art. 2.

Assegnazione e criteri di ripartizione delle quote

1. Il direttore del servizio per il lavoro della direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, a seguito della comunicazione relativa all'assegnazione delle quote da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla ripartizione delle quote tra le province secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 e nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalità contenute nella predetta comunicazione ministeriale, nonché delle eventuali riserve stabilite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

2. Nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, la ripartizione tra le province di ciascuna tipologia di quota è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) l'80 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate da ciascuna provincia nell'anno civile precedente e le autorizzazioni complessivamente rilasciate nell'anno civile precedente;

b) il rimanente 20 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna provincia e le domande complessivamente presentate nel periodo intercorso tra il giorno successivo alla pubblicazione del primo provvedimento di ripartizione di cui alla lettera a) e il 30 giugno di ciascun anno;

c) nel caso di assegnazioni di quote avvenute successivamente al 30 giugno, la ripartizione tra le province di ciascuna tipologia di quota è effettuata secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna provincia e le domande complessivamente presentate fino al giorno di comunicazione di assegnazione delle quote da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, la ripartizione tra le province delle varie tipologie di quota è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) il 30 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra la popolazione attiva di ciascuna provincia e la popolazione attiva dell'intero territorio regionale;

b) il rimanente 70 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna provincia e le domande complessivamente presentate nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del primo provvedimento di ripartizione di cui alla lettera a) ovvero nel diverso termine indicato dal medesimo primo provvedimento.

4. Il Servizio per il lavoro, previa autorizzazione della giunta regionale, può attribuire alle province particolari tipologie di quote sulla base dell'ordine cronologico delle richieste di disponibilità trasmesse dalle province medesime a seguito delle domande ad esse pervenute, nonché sulla base degli ulteriori criteri eventualmente stabiliti dalla giunta medesima.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Riserve

1. La giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, può stabilire, fatte, salve le eventuali riserve già previste dalla comunicazione ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, che parte delle quote assegnate alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura ed, eventualmente, la localizzazione.

Art. 4.

Compensazione delle quote

1. Le province, qualora ritengano che la misura delle quote loro assegnate sia superiore rispetto al fabbisogno, provvedono a dichiararne l'esubero.

2. Al fine di corrispondere alle effettive necessità del territorio, a seguito della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore del servizio per il lavoro può attribuire ulteriori quote, nel limite di quelle in esubero, alle province che ne facciano richiesta, effettuando una compensazione secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna provincia e le domande presentate a ciascuna provincia e le domande complessivamente presentate.

3. La compensazione può essere effettuata anche in relazione alle quote, di cui sia dichiarato l'esubero, riservate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, previa autorizzazione della medesima.

Capo III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari

1. Le domande di autorizzazione al lavoro subordinato per lavoratori stranieri non comunitari devono essere presentate dai datori di lavoro ai competenti uffici della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando il modello predisposto dalle province.

3. La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente mediante le seguenti modalità:

a) consegna a mano agli uffici individuati da ciascuna provincia ed indicati nell'allegato a);

b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pena il non accoglimento della domanda.

4. In caso di spedizione postale ciascuna domanda deve essere inoltrata con unico plico raccomandato, pena il non accoglimento della domanda medesima.

5. In caso di consegna a mano di domande di autorizzazione al lavoro subordinato non stagionale il soggetto che effettua la consegna non può presentare più di cinque domande per volta. L'ordine di presentazione delle singole domande, con la conseguente apposizione da parte del ricevente su ciascuna domanda della data, dell'ora e del minuto di presentazione, è determinato esclusivamente dal soggetto che effettua la presentazione medesima.

6. Tutte le domande devono essere complete in ogni parte e corredate dalla documentazione indicata nell'apposito modello di domanda.

7. Nel caso di domande incomplete, ovvero di documentazione incompleta o mancante, le province richiedono, ai fini dell'accoglimento, per una sola volta, le necessarie integrazioni. Le integrazioni devono essere presentate a mano, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione. Trova applicazione l'art. 6, comma 3.

Art. 6.

Termine di presentazione delle domande

1. Le domande di autorizzazione al lavoro devono essere presentate, pena il non accoglimento delle stesse, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del primo provvedimento di ripartizione delle quote, o di una determinata categoria di quote, effettuato nel corso dell'anno, ai sensi dei commi 2 lettera a), 3 lettera a) o 4 dell'art. 2.

2. Salvo diversa determinazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le domande di autorizzazione al lavoro possono essere presentate fino al 31 dicembre di ciascun anno,

3. Ai fini del rispetto dei termini e della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione, fanno fede:

a) nel caso di consegna a mano, l'apposizione da parte dell'ufficio competente della data con l'indicazione dell'ora e del minuto di presentazione;

b) nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il timbro a data, ora e minuto, apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Art. 7.

Ordine di rilascio delle autorizzazioni al lavoro

1. Le province, al fine del rilascio delle autorizzazioni al lavoro, seguono il criterio cronologico di presentazione delle domande.

2. Al fine del rispetto del criterio di cui al comma 1 le domande, indipendentemente dalle modalità seguite per la presentazione, vengono ordinate secondo la data, l'ora ed il minuto di presentazione.

3. Le domande per le quali siano state richieste le integrazioni di cui all'art. 5, comma 7, mantengono la posizione derivante dalla data, dall'ora e dal minuto apposti all'atto della presentazione.

4. A parità di posizione nell'ordine cronologico, le domande sono ordinate secondo ordine crescente di età del lavoratore per cui viene richiesta l'autorizzazione. In caso di ulteriore parità, le domande sono ordinate secondo ordine alfabetico del cognome e, se necessario, del nome, del lavoratore medesimo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Rilascio delle attestazioni di disponibilità di quote per lavoro autonomo

1. Le domande per il rilascio dell'attestazione di disponibilità di quote di ingresso per lavoro autonomo devono essere presentate dagli interessati ai competenti uffici della provincia indicati nell'allegato A) mediante consegna a mano o spedizione postale esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, pena non accoglimento della domanda.

2. Le domande devono essere presentate, pena il non accoglimento delle stesse, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del primo provvedimento di ripartizione delle quote effettuato nel corso dell'anno, ai sensi dell'art. 2, comma 4.

3. Alle domande si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, e all'art. 6, commi 2 e 3.

4. Le attestazioni di disponibilità di quota sono rilasciate con le modalità previste dall'art. 7.

Art. 9.

Revoche

1. Sono revocate le seguenti deliberazioni:

a) deliberazione della giunta regionale n. 1015 del 28 marzo 2002;

b) deliberazione della giunta regionale n. 1281 del 23 aprile 2002;

c) deliberazione della giunta regionale n. 2366 del 5 luglio 2002;

d) deliberazione della giunta regionale n. 2729 del 29 luglio 2002;

e) deliberazione della giunta regionale n. 3471 del 10 ottobre 2002;

f) deliberazione della giunta regionale n. 3527 del 18 ottobre 2002;

g) deliberazione della giunta regionale n. 4427 del 19 dicembre 2002;

h) deliberazione della giunta regionale n. 4428 del 19 dicembre 2002;

i) deliberazione della giunta regionale n. 4504 del 30 dicembre 2002;

j) deliberazione della giunta regionale n. 462 del 27 febbraio 2003;

k) deliberazione della giunta regionale n. 464 del 27 marzo 2003;

l) deliberazione della giunta regionale n. 1939 del 5 giugno 2003;

m) deliberazione della giunta regionale n. 2111 dell'11 luglio 2003.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO A)

Elenco degli Uffici presso cui è possibile effettuare la consegna a mano delle domande di rilascio delle autorizzazioni al lavoro (art. 5, comma 3, lettera a)

Provincia di Gorizia, Servizio del Lavoro, Ufficio Conflitti del Lavoro, via Alfieri, 34 - 34170 Gorizia;

Provincia di Pordenone, Servizio Politiche del Lavoro, Ufficio Conflitti del Lavoro, via Borgo S. Antonio, 23 - 33470 Pordenone;

Provincia di Trieste, Sportello del Lavoro, Funzione Conflitti del Lavoro, Viale Miramare, 9 - 34100 Trieste;

Provincia di Udine, Centro per l'Impiego, Sede di Udine, Viale Duodo, 3 - 33100 Udine;

Visto, il presidente: ILLY

04R0078

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 40 del 13 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, è sostituita dalla seguente:

«c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) 1257/1999».

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: «Comunità europea», sono inserite le seguenti: «purché il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso.».

3. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, sono soppresse le parole: «nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve naturali.».

4. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

5. La lettera *e*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, è sostituita dalla seguente:

«*e*) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24-ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 40/2003, sono aggiunte, in fine, le parole: «con esclusione delle spese sostenute per l'acquisto delle piante e all'impianto delle stesse».

2. Le lettere *g*), *h*), *l*) ed *m*) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 40/2003, sono abrogate.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli investimenti non possono comportare un aumento della capacità di produzione superiore al venti per cento.».

Art. 3.

Investimenti aziendali specifici

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (*Investimenti aziendali specifici*). — 1. Per gli scopi di cui al presente capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a) all'acquisto e all'impianto delle piante arboree da frutto, erbacee e da vivaio;

b) all'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. L'art. 19 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Limiti di aiuto*). — 1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone svantaggiate, al sessanta per cento;

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

4. La maggiorazione di cui al comma 3 è concessa unicamente per gli investimenti necessari a superare i requisiti minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono l'adeguamento

dell'azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o regionali, più restrittivi di quelli comunitari minimi; tale maggiorazione deve essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

5. Il volume di investimento che può fruire degli aiuti noti deve complessivamente superare il limite stabilito dal Piano di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Il volume di investimento è specificato nell'allegato A della presente legge.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2003, sono aggiunte, in fine, le parole: «che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro».

Art. 7.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: «i giovani che» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, non possono superare massimali fissati dall'art. 8, paragrafo 2 del citato regolamento.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 40/2003, è così sostituita:

«*f*) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine;».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis* L'intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera *f*), è attuato nelle aree individuate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta in fine, la parola: «tradizionali».

2. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

«3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. All'art. 47 della legge regionale n. 40/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b*) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: «fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato».

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all'art. 48, comma 1.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 5 dell'art. 48 della legge regionale n. 40/2003, sono sopresse le parole: «o, in alternativa, possono essere erogati direttamente ai produttori soci».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 48 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 40/2003, la parola: «autocontrollo» è sostituita dalle seguenti: «controlli effettuati da o per conto di terzi.».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

3. Il comma 4 dell'art. 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

«4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso.».

4. Il comma 5 dell'art. 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

«5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi.».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 50 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'art. 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

2. Il comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

«5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'art. 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.».

4. All'art. 51 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

«3. Sono ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprono il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizootie e fitopatie.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. L'art. 69 della legge regionale n. 40/2003, è così sostituito:

«Art. 69 (*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario*). — 1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e doni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: «di cui agli articoli 17,» sono inserite le parole: «17-bis,».

Art. 17.

Termini di attuazione

1. Dopo l'art. 71 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

«Art. 71-bis (*Termini di attuazione*). — 1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del consiglio regionale della proposta di provvedimento della giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. L'art. 72 della legge regionale n. 40/2003 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 72 (*Parere comunitario di compatibilità*). — 1. Gli effetti di cui agli articoli 17-bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.».

Art. 19.

Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria

1. Dopo l'art. 72 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

«Art. 72-bis (*Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria*). — 1. Le misure ed azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 gennaio 2004, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.».

Art. 20.

Modifiche all'Allegato a) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Al n. 1) della lettera c) dell'Allegato A) alla legge regionale n. 40/2003, le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda».

2. Il n. 2) della lettera c) dell'Allegato A) alla legge regionale n. 40/2003, è così sostituito:

«2. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all'art. 19 non può essere superiore, nell'arco di cinque anni, a:

a) 180.000,00 euro per ULU;

b) 360.000,00 euro per azienda;

c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.».

Art. 21.

Modifiche all'allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera M1) dopo le parole: «Produzioni bovine» sono aggiunte le seguenti parole: «diverse dal vitello a carne bianca».

2. Dopo la lettera M1) è aggiunta la lettera: «M1-bis) Produzioni bovine del vitello a carne bianca - numero minimo di associati 50».

Art. 22.

Disposizioni finali

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 aprile 2004

GALAN

04R0336

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 9.

La figura professionale di autista soccorritore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Figura professionale e profilo

1. L'autista soccorritore è l'operatore tecnico che, in seguito a specifica formazione, provvede alla conduzione dei mezzi di soccorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza», collabora al mantenimento della loro efficienza e di quella delle apparecchiature in essi installate, collabora all'intervento di soccorso sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento.

Art. 2.

Contesto operativo

1. L'autista soccorritore presta la propria attività sul territorio alle dipendenze di aziende ULSS ed ospedaliere ovvero di enti pubblici e privati, nonché in associazioni di volontariato.

2. L'autista soccorritore può effettuare il trasporto di persone per le quali siano richiesti i mezzi di cui all'art. 1, anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 3.

Contesto di lavoro

1. L'autista soccorritore svolge le sue attività inserito in équipe, in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli operatori professionalmente preposti all'intervento di soccorso.

Art. 4.

Attività e competenze

1. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della Centrale operativa 118 o del servizio o del medico dal quale l'intervento è coordinato.

2. Le attività di cui al comma 1 ricadono nelle seguenti tipologie:

a) conduzione del mezzo di soccorso;

b) supporto a tutti gli interventi sanitari;

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

3. La tabella A allegata e parte integrante della presente legge, riassume rispettivamente le attività dell'autista soccorritore e le competenze che lo stesso deve possedere.

Art. 5.

Formazione

1. La formazione dell'autista soccorritore è di competenza della Regione, la quale sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale di competenza e delle esigenze di altre organizzazioni pubbliche o private, operanti sul proprio territorio, e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, autorizza le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e altre istituzioni pubbliche e private nonché le organizzazioni di volontariato alla effettuazione dei relativi corsi.

2. L'organizzazione dei corsi e della didattica è di competenza della Regione, attraverso il centro regionale emergenza urgenza (C.R.E.U.) che ne assicura il coordinamento.

Art. 6.

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di autista soccorritore è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo, il possesso della patente di guida di tipo B ed il compimento del ventunesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 7.

Organizzazione didattica

1. Il corso di formazione per autista soccorritore è articolato nei seguenti moduli didattici:

a) di base, per 100 ore di teoria, 20 ore di esercitazioni, venti missioni di soccorso, venti missioni con dispositivi di allarme, venti missioni di trasporto;

b) professionalizzante, per 50 ore di teoria, 50 ore di esercitazioni.

2. Per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è richiesto un periodo di attività non inferiore ad anni due.

3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, può prevedere altri moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali.

4. I moduli tematici di cui al comma 3, devono essere costituiti da un massimo di cento ore, delle quali non più di cinquanta sono riservate ad insegnamenti teorici.

5. Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da una valutazione positiva, da parte del corpo docente, dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo.

6. La Regione in relazione a più generali esigenze di educazione al soccorso sanitario, può ammettere alla frequenza del solo modulo di base, e senza alcun obbligo dell'esame di cui all'art. 10, anche persone estranee al profilo professionale di autista soccorritore.

Art. 8.

Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui al comma 1 dell'art. 7, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area igienico sanitaria;
- c) area tecnico operativa.

2. Le materie di cui al comma 1 sono riassunte nella tabella B allegata che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 9.

Tirocinio

1. Tutti i corsi devono prevedere un tirocinio guidato in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 7. Le attività di tirocinio devono essere assistite da un tutor e svolte presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'autista soccorritore trova impiego, autorizzati con le procedure di cui all'art. 4.

2. Quando le attività di cui al comma 1 consistono in missioni di soccorso, queste sono calcolate sul numero di missioni svolte.

3. Alla fine del tirocinio il tutor deve predisporre, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenti le attività del tirocinio medesimo e che valuti le capacità dimostrate dall'allievo.

Art. 10.

Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze giustificate, indicato dalla Regione nel provvedimento istitutivo dei corsi.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica, da parte di una apposita commissione, la cui composizione è individuata dal provvedimento di cui al comma 1 e della quale fa parte un membro designato dalla Regione.

3. All'allievo che supera le prove viene rilasciato un attestato di qualifica specifico per il corso superato.

Art. 11.

Titoli pregressi

1. La giunta regionale, nel contesto del proprio sistema di formazione professionale, quantifica il credito formativo da attribuire ai titoli e ai servizi pregressi, in relazione alla acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale dell'autista soccorritore.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione, della presente legge, quantificati in euro 1.400.000,00 per ognuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 15 «La figura professionale di autista soccorritore», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006; contestualmente lo stanziamento del-

l'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» viene incrementato di euro 1.400.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2004 e per sola competenza nell'esercizio 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 aprile 2004

GALAN

(Omissis).

04R0337

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 10.

Interpretazione autentica dell'art. 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizio di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

1. Le parole «direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea» e le parole «disposizioni di leggi e regolamenti nella materia» contenute nell'art. 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e non la circolazione acqua.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 aprile 2004.

GALAN

04R0338

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 14/R.

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 3 marzo 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Visto l'art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 25/1998 che prevede l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

Visto il proprio decreto 17 luglio 2001, n. 32/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati», contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali);

Preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell'approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 18 febbraio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche;

E M A N A

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le direttive tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni di gestione e di controllo attribuite agli enti locali, con particolare riferimento:

a) all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione dell'esercizio degli impianti ove si effettuino le operazioni di smaltimento e di recupero, previsti dagli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

b) all'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza di siti;

c) all'effettuazione dei controlli relativi agli impianti ed interventi di cui alle lettere a) e b).

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento è suddiviso in due partizioni autonome, aventi ad oggetto, rispettivamente:

a) la disciplina tecnico procedurale relativa agli impianti di cui al comma 1, lettera a), contenuta nel titolo II;

b) la disciplina relativa ai siti ed agli interventi di cui al comma 1, lettera b), in conformità con il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni) contenuta nel titolo III.

TITOLO II

GESTIONE RIFIUTI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 2.

Ambito oggettivo

1. Le norme tecniche e le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento agli impianti ove si effettuino le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997. Esse si applicano inoltre agli impianti ed alle attività soggette alle procedure disciplinate dagli articoli 31 e 33 dello stesso decreto legislativo, limitatamente alle previsioni specificamente riferite a tali procedure.

Art. 3.

Norme generali

1. Le province e i comuni adottano le misure atte ad incentivare, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, statali e regionali, la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti, e della pericolosità degli stessi, nonché il riciclaggio ed il recupero dei materiali nelle forme, modalità e procedure previste dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, del 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), disincentivando al contempo lo smaltimento di rifiuti in discarica.

2. I progetti sottoposti alle procedure di approvazione disciplinate dal presente regolamento devono essere redatti in conformità con le prescrizioni dettate nelle relative sezioni del piano regionale approvato, rispettivamente, con la deliberazione del consiglio regionale 7 aprile 1998, n. 88 (Legge regionale n. 4 del 1995, art. 5 - piano regionale di gestione dei rifiuti - approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati), e con la deliberazione del consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 385 (Legge regionale n. 25/1998, art. 9, comma 1 «Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi»).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo n. 22/1997, le province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU), difforni, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 25/1998. Relativamente agli stessi impianti, le province non possono, analogamente, procedere all'iscrizione dei richiedenti nei registri di cui all'art. 32, comma 3, e all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 4.

Raccordo con la legge regionale sulla VIA

1. I progetti di impianti ed interventi sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), modificata, da ultimo, dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61, e, relativamente ai progetti assoggettati a VIA di competenza statale, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e dalle normative integrative di esso, in attuazione dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), devono essere redatti in conformità con le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento a quanto disposto, per i progetti disciplinati dalla medesima legge regionale, relativamente allo studio di impatto ambientale, dall'art. 13 della stessa legge regionale n. 79/1998.

2. Qualora il progetto di cui all'art. 5 debba essere sottoposto alla relativa procedura di VIA ai sensi del comma 1, i termini per la definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento restano sospesi in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale prevista dall'art. 18 della legge regionale n. 79/1998. In tali casi, la conferenza di cui all'art. 8 della legge regionale n. 25/1998 provvede esclusivamente all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso che non siano già stati acquisiti nell'ambito della procedura di VIA.

*Capo II*PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI

Art. 5.

Istruttoria ed approvazione del progetto

1. Le province, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, si avvalgono, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, della conferenza dei rifiuti prevista dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25/1998, provvedendo all'acquisizione del relativo parere.

2. L'istruttoria disciplinata dal presente articolo si effettua in base al progetto definitivo dell'impianto di cui si tratta. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, alla competente provincia, apposita domanda corredata dagli elaborati tecnici previsti ed elencati nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. I termini per l'approvazione del progetto di cui al presente articolo non possono superare centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. A tal fine, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 27, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo n. 22/1997.

4. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al presente articolo deve prevedere i termini di inizio e quelli di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Esso, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati.

5. Il soggetto interessato alla realizzazione del progetto approvato ai sensi del presente articolo, è tenuto, in ogni caso, a comunicare alla competente provincia la data di inizio dei lavori, nonché quella dell'avvenuta ultimazione degli stessi, ed altresì ad allegare, a quest'ultima comunicazione, apposita dichiarazione del direttore dei lavori, che specificamente attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

Art. 6.

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. Il soggetto interessato all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997, con apposita domanda, in base al modello previsto dall'allegato 2 al presente regolamento. Tale domanda, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 27, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997, può essere proposta contestualmente a quella di cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, la provincia competente, con il provvedimento di approvazione del progetto di cui al comma 4 dell'art. 5, autorizza il soggetto interessato altresì alla realizzazione delle opere previste nel progetto, dettando le prescrizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997, e nel rispetto delle condizioni elencate dallo stesso art. 28.

3. La provincia competente autorizza l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, previa la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica tecnica è presupposto imprescindibile dell'inizio dell'attività, anche nei casi di cui all'art. 27, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997.

4. Nell'ambito del provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere specificamente definite tutte le condizioni di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, con particolare riferimento alla quantità massima e alla tipologia dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autorizzative, in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, devono essere conformi altresì con le previsioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguarda la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo europeo dei rifiuti, di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato ai sensi della direttiva del Ministro dell'ambiente 9 aprile 2002 (Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti), in seguito definito con la sigla «CER».

5. Le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate dal provvedimento di cui al comma 4 devono essere individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante le sigle specificate dagli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997.

6. Secondo quanto disposto dall'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, le autorizzazioni rilasciate nel vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da considerarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova autorizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.

Art. 7.

Varianti

1. La realizzazione in corso di esercizio di varianti sostanziali al progetto dell'impianto è assoggettata alle procedure autorizzative disciplinate dal presente regolamento, in conformità con quanto disposto dall'art. 27, comma 8, del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Si intende per variante sostanziale qualsiasi modifica:

- a) che incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
- b) che determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
- c) che incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.

3. Eventuali variazioni non sostanziali agli impianti sono consentite sulla base di apposita certificazione tecnica. Tale certificazione deve essere presentata, dal soggetto interessato, alla competente provincia, che, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.

Art. 8.

Garanzie finanziarie

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di idonea garanzia finanziaria, nelle forme e con le modalità previste dall'allegato 3 al presente regolamento.

2. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, la provincia competente provvede, ove occorra, a ricalcolare gli importi della garanzia originariamente prestata dal soggetto interessato.

Capo III

AUTORIZZAZIONE PER LO SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA

Art. 9.

Disposizioni generali

1. Le province territorialmente competenti provvedono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 25/1998, al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dall'art. 6, comma 1, n. 1), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 99/1992.

Art. 10.

Limiti quantitativi. Distanze minime

1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 99/1992.

2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:

- a) almeno 100 metri dai centri abitati;
- b) 80 metri dagli insediamenti sparsi;
- c) 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali;
- d) 80 metri dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;

e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, ovvero la eventuale, diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di ambito, nelle aree di salvaguardia di cui allo stesso art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999;

f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 152/1999.

3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le «buone pratiche agronomiche» previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità, del 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola).

4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.

Art. 11.

Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine «appezzamento» si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o più particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di produzione.

2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e può essere rinnovata, dalla provincia competente, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei terreni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo è tenuto, entro il termine originariamente previsto per la scadenza dell'autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentandole alla provincia ai fini del rinnovo medesimo.

Art. 12.

Divieti ed esclusioni

1. È vietata l'attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività relative allo spandimento al suolo di acque reflue di frantoio oleario e di liquami provenienti da attività zootecniche non intensive, disciplinate dalle specifiche normative ad esse applicabili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 99/1992, ed altresì dall'art. 38 del decreto legislativo n. 152/1999.

Capo IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 13.

Applicabilità delle procedure semplificate. Adempimenti procedurali

1. Le procedure semplificate disciplinate dal capo V del decreto legislativo n. 22/1997, si applicano esclusivamente ai rifiuti non pericolosi inseriti negli elenchi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.

2. I soggetti obbligati agli adempimenti di cui al comma 1, assolvono agli stessi utilizzando i modelli contenuti negli allegati 5 e 5a al presente regolamento.

3. Restano fermi anche nel caso di applicabilità delle procedure semplificate di cui al presente articolo, tutti gli obblighi derivanti dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente ed in materia urbanistica, ed in particolare quelli derivanti: dal decreto legislativo n. 152/1999, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30.

Capo V

NORMATIVE DI SETTORE

Art. 14.

Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio.

1. Gli oli usati, elencati al punto «13.00.00» del CER, e classificati come rifiuti pericolosi dall'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997, sono soggetti alla disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati), da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 93, e, specificamente, dalla normativa tecnica prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, del 16 maggio 1996, n. 392 (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati), emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 95/1992.

2. I produttori ed i detentori di oli usati sono comunque tenuti a rispettare altresì le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 22/1997, e quelle di cui all'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

3. Qualora gli oli usati contengano policlorodifenili e policlorotrifenili, si applica la disciplina dettata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, (Attuazione della direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili).

Art. 15.

Rifiuti dell'industria del biossido di titanio

1. I rifiuti dell'industria del biossido di titanio sono soggetti alla disciplina specificamente dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 (Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/83/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE). Le province, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 100/1992, esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite in conformità altresì con il decreto legislativo n. 22/1997 e con le normative di attuazione dello stesso.

Art. 16.

Esportazione ed importazione di rifiuti

1. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti, nel rispetto del regolamento del consiglio CEE 259/1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, secondo quanto previsto altresì dall'art. 16 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere direttamente alla provincia competente per territorio, le informazioni di cui all'art. 28 del regolamento n. 259/1993 CEE.

Capo VI

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 17.

Controlli sulla gestione dei rifiuti

1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle province, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettere c) e f), della legge regionale n. 25/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1, copia del provvedimento autorizzativo, o dell'attestazione relativa all'avvenuta iscrizione nel registro previsto dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, è trasmessa, a cura della provincia competente, alla struttura provinciale dell'ARPAT territorialmente interessata.

3. In condizioni ordinarie di esercizio degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti, la provincia effettua i controlli ad essa attribuiti, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati, e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno due controlli annuali.

4. La provincia, ai fini dell'effettuazione dei controlli disciplinati dal presente articolo, tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti, e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, ovvero nelle comunicazioni di inizio attività di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 18.

Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate

1. Qualora l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 17 evidenzia inadempimenti o violazioni delle normative vigenti, ovvero delle prescrizioni autorizzative, la provincia competente, fatto salvo, qualora sia prescritto dall'ordinamento, l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, provvede all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi in vigore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la provincia, in base alla violazione contestata all'interessato, procede:

a) a diffidare il soggetto autorizzato affinché provveda, entro un termine tassativo, ad ovviare all'irregolarità, dando adeguata attuazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

b) a sospendere l'attività autorizzata per un tempo determinato, entro il quale il soggetto interessato è obbligato ad eliminare le irregolarità; in tal caso, il nuovo avvio dell'attività oggetto del provvedimento sanzionatorio è subordinato al previo accertamento dell'avvenuta eliminazione delle violazioni accertate;

c) a revocare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento amministrativo, l'autorizzazione rilasciata:

ca) ogni qualvolta sia accertato un rischio relativo a situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;

cb) in caso di reiterazione delle violazioni accertate.

3. Con riferimento specifico ai controlli effettuati, in base all'art. 17, sulle attività svolte in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, le province, qualora siano accertate violazioni o inosservanze alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, o ad altre norme di tutela ambientale, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di cui al comma 1, provvedono, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni a:

a) a diffidare il gestore affinché provveda entro un termine tassativo ad ovviare all'irregolarità;

b) a revocare l'iscrizione nel registro disciplinato dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 19.

Trasmissione dati inerenti l'attività sanzionatoria

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province trasmettono alla Regione una relazione sullo svolgimento dell'attività inerente le sanzioni amministrative irrogate in applicazione della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 29, e dell'art. 30, commi 1, 2, 3, e 4 della legge regionale n. 25/1998, da ultimo modificata dalla medesima legge regionale n. 29/2002.

2. La relazione di cui al comma 1 deve contenere i dati e gli elementi atti a consentire alla Regione una verifica periodica circa lo stato di attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 25/1998, con particolare riferimento al rispetto dei divieti posti dalla medesima legge regionale, nonché dal piano disciplinato dagli articoli 9 e 10 di essa.

3. Gli elementi necessariamente ricompresi nella relazione di cui al presente articolo sono:

a) il numero delle sanzioni complessivamente irrogate nell'anno di riferimento;

b) la specificazione del tipo e del numero delle contravvenzioni prevalentemente accertate;

c) l'ammontare degli importi delle sanzioni comminate, considerato sia complessivamente, che per tipologia di comportamenti sanzionati.

Capo VII

I N F O R M A Z I O N E

Art. 20.

Trasmissione elenchi provinciali

1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, la seguente documentazione, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 6 al presente regolamento:

a) elenco delle approvazioni dei progetti e delle autorizzazioni rilasciate in conformità al piano provinciale vigente, e relative allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, con specifico riferimento all'ubicazione degli impianti nonché alle quantità e alla qualità dei rifiuti trattati;

b) elenco dei provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della lettera a);

c) elenco dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni;

d) relazione sintetica sullo svolgimento dell'attività di controllo di competenza provinciale, con indicazione del numero e dell'esito dei controlli effettuati;

e) elenco delle attività, previste dal piano provinciale di gestione dei rifiuti, soggette alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, contenente il riferimento all'ubicazione degli impianti, nonché alla quantità ed alla qualità dei rifiuti riutilizzati.

2. Le province trasmettono inoltre, entro lo stesso termine previsto dal comma 1, alla Regione ed alla sezione regionale del catasto, il rendiconto relativo all'importazione ed all'esportazione di rifiuti di cui all'art. 16, effettuate nell'anno precedente.

Capo VIII

FATTISPECIE SPECIFICHE

Art. 21.

Isole ecologiche

1. La collocazione in aree pubbliche di idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, o «isole ecologiche», come definite al punto 5.2.4 della delibera del consiglio regionale n. 88/1998, è disciplinata dalle disposizioni specifiche dettate dagli appositi regolamenti comunali, restando per essi escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.

Art. 22.

Stazioni ecologiche

1. Fermo restando quanto disposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 22/1997, relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le stazioni ecologiche, come definite al punto 5.2.4 della delibera del consiglio regionale n. 88/1998, sono soggette alle procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'albo smaltitori, secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 23.

Piattaforme ecologiche

1. Fermo restando quanto disposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 22/1997 relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le piattaforme ecologiche di trattamento e selezione, come definite al punto 5.2.4 della delibera del consiglio regionale n. 88/1998 devono essere autorizzate dalle province competenti, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 27 e 28, o, rispettivamente, dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997. Tali impianti devono, inoltre, essere conformi alle previsioni del rispettivo piano provinciale in vigore.

2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'albo smaltitori, secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 24.

Attività di raccolta dei rifiuti urbani. Riduzione della pericolosità del rifiuto

1. Sono comprese tra le attività di raccolta dei rifiuti urbani:

- a) le operazioni concluse in un termine congruo rispetto all'intero ciclo di gestione;
- b) quelle di trasporto dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità;
- c) quelle di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee;
- d) quelle di cernita, e di eventuale raggruppamento degli stessi rifiuti, sempre che tali ultime operazioni siano effettuate presso siti autorizzati ai sensi di legge.

2. Le attività di cui al comma 1, qualora siano svolte dai comuni in regime di economia, non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 22/1997.

3. I consorzi, le aziende speciali e le società di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) da ultimo modificato dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 22/1997, che assolvono nelle forme e con le modalità previste dallo stesso art. 10.

4. I comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 22/1997, a collocare, in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo, nonché nei punti di rivendita, appositi contenitori, differenziati per tipologia di rifiuti, ed idonei al conferimento ed alla successiva raccolta.

Art. 25.

Gestione contabile della raccolta differenziata. Codici CER

1. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi relativi alla gestione contabile della raccolta differenziata, il CER utilizzato è il «15.01.06», con specifico riferimento alle frazioni di rifiuti ingombranti non altrimenti qualificati dalla classe «20.00.00» dell'allegato A del decreto legislativo n. 22/1997, ovvero raccolti in forma mista, specificando le caratteristiche merceologiche nell'apposito spazio denominato «annotazioni», sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al trasporto.

Art. 26.

Beni durevoli

1. Le province, nell'ambito e nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti, incentivano la raccolta dei beni durevoli, elettrici ed elettronici, nonché il successivo recupero e trattamento degli stessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente articolo disciplina le procedure da seguire per le operazioni di accettazione, messa in riserva, trattamento e recupero negli appositi centri di raccolta previsti dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997. Da tali procedure sono esclusi i depositi temporanei antecedenti la raccolta, come definiti dall'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 22/1997.

3. Le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), quali frigoriferi, congelatori, condizionatori, devono essere recuperati e smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, ed altresì dai commi 2 e 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 22/1997.

4. Ai fini di cui al comma 1, il ciclo di gestione delle apparecchiature di cui al comma 3, deve assicurare il recupero integrale dei clorofluorocarburi. A tal fine, il trattamento deve prevedere:

- a) l'intercettazione dei CFC contenuti nei circuiti di refrigerazione;
- b) l'asportazione di tutte le parti mobili;
- c) il trattamento completo, previa: la triturazione della carcassa in ambiente controllato; la separazione delle parti pesanti, sia metalliche che plastiche, dal poliuretano; la macinazione del poliuretano; l'aspirazione ed il trattamento dell'aria di processo, con recupero integrale dei clorofluorocarburi presenti nelle schiume poliuretaniche di coibentazione.

5. Analogamente a quanto disposto dal comma 4, il ciclo di trattamento dei beni durevoli costituiti da apparecchiature elettriche, quali: cucine elettriche, ferri da stiro, e simili; nonché da apparecchiature elettroniche, quali: computers, stampanti, e simili, deve risultare completo; a tal fine, esso deve comprendere:

- a) lo smontaggio completo dei pezzi, al fine di separare le componenti pericolose dalle parti riciclabili da avviare al recupero diretto, ovvero a lavorazioni successive;
- b) il recupero del tubo catodico dei monitors, e dei televisori, attraverso: la separazione del pannello dal cono, l'aspirazione delle polveri nocive, la frantumazione e la granulazione finalizzate al riutilizzo successivo.

6. I beni durevoli disciplinati dal presente articolo devono essere consegnati, in condizioni di integrità, ad impianti tecnologicamente idonei, ed in possesso delle necessarie autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28, e dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

7. Le province e le comunità d'ambito di cui all'art. 23 della legge regionale n. 25/1998, in conformità con quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), da ultimo modificata dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, stipulano specifici accordi atti a favorire la restituzione, ai rivenditori, dei beni durevoli dismessi, e la corretta gestione degli stessi, tenendo conto altresì dei divieti previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

Art. 27.

Autodemolizione

1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997, i concessionari e le succursali individuate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 46, sono obbligati ad annotare, esclusivamente nel registro previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge n. 409/1981, il carico degli autoveicoli ad essi consegnati per essere successivamente avviati a demolizione; per tali autoveicoli, l'obbligo di assolvere agli ulteriori adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 decorre dalla rimozione della targa.

Art. 28.

Studi medici professionali

1. Gli studi professionali che esercitano attività medico-sanitaria, dalla quale derivi produzione di rifiuti speciali, e specificamente di rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, qualora non si avvalgano di organizzazione in forma di impresa o non siano costituiti in enti comunque dotati di autonomia soggettività giuridica, non sono soggetti all'obbligo di comunicazione annuale previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, né a quello relativo alla tenuta del registro di carico e scarico, disciplinato dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

2. Gli studi professionali di cui al comma 1 sono in ogni caso obbligati alla gestione dei rifiuti speciali prodotti, in modo separato dagli altri rifiuti, con esclusione del conferimento degli stessi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e con avvio allo smaltimento tramite ditta autorizzata, od altra modalità appositamente predisposta a tal fine, dal gestore del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 22/1997 e dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179). Tali studi sono inoltre tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi al formulario di identificazione, ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 29.

Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), modificata da ultimo dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 22/1997, gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi.

2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizione di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997, purché avviati alle relative operazioni di affinazione, in conto lavorazione, i seguenti materiali:

- a) spazzature;
- b) pulimenti;
- c) sfridi, limature, scorie.

3. In attuazione di quanto disposto dal comma 21 dell'art. 4 della legge n. 426/1998, gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano oggetto di cessione per le successive fasi di affinazione, restano soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 30.

Reflui bagni chimici

1. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui da bagni chimici, installati sia direttamente da tali imprese, che da eventuali ulteriori imprese appaltatrici, sono soggette all'obbligo relativo alla tenuta del formulario di trasporto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. La tenuta del formulario di cui al comma 1 deve essere effettuata con le seguenti modalità:

a) nello spazio riservato all'indicazione del produttore o del detentore del rifiuto, devono essere riportati i dati dell'impresa interessata, ovvero dell'ente, pubblico o privato, per conto del quale il servizio è svolto, e sono effettuate le operazioni di «gestione» dell'impianto. Tali

operazioni consistono: nella movimentazione; nella pulizia periodica; nel ricambio del liquido chimico. In caso di coincidenza tra impresa trasportatrice ed impresa esercente, le indicazioni relative al produttore o detentore, e quelle relative al trasportatore, coincidono, e le due copie del formulario destinate al produttore o detentore, ed al trasportatore, devono trovarsi entrambe in possesso della medesima impresa.

b) qualora, con un unico automezzo, vengano effettuate aspirazioni da più bagni chimici installati dal medesimo soggetto, può essere compilato un unico modulo di formulario, da aggiornarsi, in relazione a ciascuna aspirazione effettuata, mediante indicazione, nello spazio riservato alle annotazioni, della data e dell'ora di ciascun prelievo, dell'ubicazione dei bagni, e della quantità di refluo di volta in volta aspirata. Lo stesso formulario può essere utilizzato fino a quando il rifiuto non sia trasferito all'impianto di stoccaggio ovvero a quello di smaltimento, destinatari del rifiuto stesso.

3. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui di cui ai presente articolo sono altresì obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997. Tali imprese sono inoltre tenute ad effettuare la comunicazione annuale prevista dall'art. 11, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Da tale ultimo obbligo sono esonerati gli enti produttori per conto dei quali è svolto il servizio di gestione.

Art. 31.

Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani, e la gestione di essi compete ai comuni, che vi provvedono in regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 22/1997.

2. I comuni adottano appositi regolamenti per la disciplina dei rifiuti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), ed in attuazione altresì del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari). A tal fine, con riferimento alle modalità del conferimento, i comuni possono attenersi allo schema di cui all'allegato 7 al presente regolamento.

3. I regolamenti comunali di cui al comma 2 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalità finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati.

Art. 32.

Impianti mobili

1. Gli impianti mobili sono autorizzati dalle province ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, fatta eccezione per le attività disciplinate dal decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, che, in base all'art. 33 dello stesso decreto legislativo n. 22/1997, sono soggette all'obbligo di comunicazione.

2. Per le «campagne di attività» che si svolgano sul territorio regionale, la comunicazione prevista dall'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997 deve essere presentata a tutte le province nel cui territorio si trovi il sito prescelto, ed a favore delle quali deve essere prestata altresì la garanzia finanziaria dovuta dall'interessato.

Art. 33.

Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 22/1997, è vietata l'immissione diretta nell'ambiente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, ovvero, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. I rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione, ai fini del riciclaggio, devono essere trattati in impianti, fissi o mobili, dotati delle tecnologie idonee ad assicurarne: la macinazione; la vagliatura; la selezione granulometrica; la separazione delle frazioni indesiderate, quali plastiche, metalli, e simili.

3. I materiali ed i prodotti lapidei ottenuti dal processo di riciclaggio sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'osservanza degli obblighi ed adempimenti posti dallo stesso decreto legislativo, esclusivamente qualora, al termine del processo medesimo, presentino caratteristiche geotecniche conformi alle norme UNI CNR 10006, e con «eluato del test di cessione» conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998.

4. La messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per riutilizzo, disciplinata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, qualora avvenga in cumuli, può essere effettuata su basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato, opportunamente rullato e ben compattato, di spessore non inferiore a venti centimetri.

Art. 34.

Terre e materiali da scavo

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *f-bis*) del decreto legislativo n. 22/1997, le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo n. 22/1997, a condizione:

a) che non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, fatto salvo quanto disposto dall'art. 62 del presente regolamento;

b) che non siano frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti;

c) che siano destinati al normale ciclo di utilizzo della terra, per la realizzazione di: sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, riempimenti, e simili. In tali casi, restano ferme le autorizzazioni e gli altri atti di assenso eventualmente prescritti dalle normative urbanistiche ed edilizie vigenti, ai fini della realizzazione delle successive opere di trasformazione del territorio.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, in quanto pericolosi, e restano soggetti alle norme dettate dal titolo II del presente regolamento:

a) i materiali provenienti dalle attività di scavo effettuate nelle aree incluse nella «anagrafe dei siti da bonificare», prevista dall'art. 17, comma 12, del decreto legislativo n. 22/1997, e disciplinata altresì ai sensi dell'art. 17 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, nonché nelle aree in cui sia in corso un'operazione di bonifica;

b) le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, fatto salvo quanto disposto dall'art. 62 del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, e soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997:

a) i materiali destinati ad una qualunque delle operazioni di smaltimento;

b) i materiali inerti abbandonati sul suolo e nel suolo, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 35.

Materiali vegetali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *f-ter*) del decreto legislativo n. 22/1997, i materiali vegetali, non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, ed utilizzabili «tal quale» come prodotto, sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo n. 22/1997, purché non siano frammisti ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti.

Capo IX

NORME FINALI

Art. 36.

Attività sperimentali

1. La Regione, in conformità con quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 25/1998, può autorizzare, nel rispetto altresì dell'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997, impianti ed attività sperimentali non previste dai piani disciplinati dalla stessa legge regionale n. 25/1998, purché non interferenti con le previsioni dettate dagli stessi piani, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica, di tecnologie, o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia, ovvero da un sistema tecnico in fase «prototipale», rispetto ai quali necessitano verifiche attuali in ordine alla «fattibilità» tecnica ed ambientale.

3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentali delle attività soggette all'autorizzazione di cui al presente articolo, può, in particolare, riferirsi: alla tecnologia proposta, al processo, ed alle matrici coinvolte nel processo stesso, nonché al prodotto finale.

4. Il carattere di sperimentali è, in ogni caso, escluso, con riferimento alle tecnologie mature, o già sperimentate, e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.

Art. 37.

Conferenza provinciale. Composizione.

1. Le province, per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, si avvalgono della conferenza prevista dall'articolo, comma 2, della legge regionale n. 25/1998, sia con riferimento all'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, che per l'espressione, ai sensi dei dell'art. 17 commi 4 e 5 dello stesso decreto legislativo n. 22/1997, del parere di competenza ai fini dell'autorizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, secondo quanto disposto altresì dall'art. 20, commi 7 ed 8, della legge regionale n. 25/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici regionali territorialmente competenti ad integrare la composizione della conferenza provinciale, sono individuati dalle province, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25/1998.

3. Devono in ogni caso integrare la composizione della conferenza provinciale:

a) gli uffici del Genio civile;

b) le competenti aziende ASL;

c) le strutture provinciali dell' ARPAT;

d) l'agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSIA), qualora la materia di cui si tratti sia inerente al settore agricolo.

TITOLO III

BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 38.

Finalità

1. I comuni e le province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, «terzo stralcio», relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998, con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 384 (Legge regionale n. 25/1998 art. 9 comma 2 «Piano regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate»), di seguito denominato «piano regionale».

2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i comuni e le province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto dell'art. 17 decreto legislativo n. 22/1997, e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tutela della salute e dell'ambiente, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali.

3. I comuni e le province esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, e dagli articoli 6 e 20 della legge regionale n. 25/1998, nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell'ARPAT, i necessari controlli sull'effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.

Art. 39.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo contiene la disciplina delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica dei siti inseriti nel piano regionale, e delle altre aree soggette, in via generale, alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nel rispetto altresì di quanto disposto dalla legge regionale n. 25/1998.

Art. 40.

Abbandono di rifiuti

1. L'abbandono di rifiuti, disciplinato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 22/1997, è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità con quanto analogamente disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, e fermo restando quanto ivi previsto in relazione agli eventuali successivi interventi di bonifica.

Art. 41.

Norme transitorie

1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale.

2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 25/1998.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in ogni caso, alle varianti al progetto, previste dall'art. 55, comma 2, soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti.

4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dall'art. 17, comma 15, del decreto legislativo n. 22/1997, da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle risorse agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 1993, n. 167 (Art. 5 legge n. 441/1987 - decreto ministeriale 16 maggio 1989 e decreto ministeriale 30 dicembre 1989 - Piano di bonifica di aree inquinate della Regione Toscana - Approvazione), nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995, n. 169 (legge regionale n. 29/1993 - decreto n. 167/1993 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Regione Toscana - aggiornamento e modifica), riportati nell'allegato 8 al presente regolamento.

Capo II

PROCEDURE

Art. 42.

Progettazione

1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, che prevede specificamente:

- a) il piano della caratterizzazione;
- b) il progetto preliminare;
- c) il progetto definitivo.

2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell'area, ovvero interventi di natura agronomica o selviculturale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agronomia, scienze forestali, architettura, e simili.

3. I professionisti incaricati della redazione del progetto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e di sostanze pericolose.

Art. 43.

Esecuzione dei lavori

1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale «responsabile del progetto di bonifica», con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, nonché di garanzia della qualità complessiva dell'intervento. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le amministrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d'inizio dei lavori, con preavviso di almeno dieci giorni.

2. Il «responsabile del progetto di bonifica», nominato ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d'opera.

3. Il «responsabile del progetto di bonifica» è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l'andamento dei lavori, ed a comunicare all'amministrazione competente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono essere riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 44.

Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza

1. I comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di due o più comuni, la provincia competente, in base alle funzioni rispettivamente ad essi attribuite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 25/1998, provvedono, avvalendosi dell'ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, e di quanto specificamente previsto dal piano regionale.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, e all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, il comune o la provincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall'ARPAT e, per i relativi profili sanitari, dall'ASL territorialmente interessata, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all'interessato.

3. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza, l'ARPAT e l'ASL, qualora ne ravvisino la necessità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, forniscono al comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile:

a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso art. 7;

b) dell'effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l'avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale.

Art. 45.

Piano della caratterizzazione contenuti

1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle linee guida dettate dall'allegato 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999. Tali linee guida costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessità della situazione oggetto dell'intervento, anche con riferimento agli elaborati di progetto di cui allo stesso allegato 4.

2. Il piano di cui al comma 1 è articolato in sezioni, in base all'allegato 4 al decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999. Esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regionali, vigenti, ed in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.

3. Ai fini dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per un'analisi dettagliata del sito e delle potenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all'intervento, presentano preliminarmente, al comune o alla provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 46.

Art. 46.

Presentazione del piano

1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'art. 45 al comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della legge regionale n. 25/1998, ed anche per gli effetti di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, della legge regionale n. 25/1998, qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di più comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla provincia competente.

3. Se i comuni interessati appartengono a province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 9, della legge regionale n. 25/1998.

Art. 47.

Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti

1. Il comune o la provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell'ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, è resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.

2. Il comune o la provincia competente ai sensi dell'art. 46, procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi dell'art. 42, comma 1, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dall'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.

Art. 48.

Attuazione del piano d'investigazione

1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all'art. 47, è tenuto all'effettuazione delle indagini previste dal piano di investigazione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le modalità dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonché con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformità con le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 al decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

2. Il soggetto responsabile è tenuto inoltre a comunicare, con preavviso non inferiore a dieci giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al presente articolo, alla competente struttura dell'ARPAT, perché possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all'acquisizione di appositi controcampioni di verifica.

Art. 49.

Progetto preliminare

1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui all'art. 48, comma 1, risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dall'art. 47, comma 2, il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'allegato 4 al decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, e sulla base delle linee guida ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita relazione descrittiva dell'attività di investigazione, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso art. 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal soggetto responsabile, al comune o alla provincia competente ai sensi dell'art. 46, nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate.

Art. 50.

Approvazione del progetto

1. Il comune o la provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalità previste, per il piano della caratterizzazione, dall'art. 47, e trasmette copia del provvedimento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli altri soggetti di cui allo stesso art. 47, comma 3.

2. Il comune o la provincia competente all'approvazione del progetto preliminare fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all'art. 51 prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessità, le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste dall'art. 48.

Art. 51.

Progetto definitivo

1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare al comune o alla provincia competente ai sensi dell'art. 46, nelle forme e con le modalità ivi previste, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto preliminare, entro il termine prescritto a tal fine, ai sensi dell'art. 50, comma 2, dal comune o dalla provincia competente. Tale termine non può, in ogni caso, superare quello previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

Art. 52.

Approvazione del progetto definitivo

1. Il comune o la provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro novanta giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell'art. 51 autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dall'art. 10, comma 9, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie.

2. Il comune o la provincia competente definisce inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale n. 25/1998, l'entità delle garanzie finanziarie di cui all'art. 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l'efficacia del provvedimento di approvazione.

3. Copia del provvedimento autorizzativo del progetto definitivo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed alle amministrazioni pubbliche di cui al dell'art. 47, comma 3.

Art. 53.

Raccordo con la VIA

1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 79/1998, ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l'approvazione di cui all'art. 51 è subordinata all'acquisizione della preliminare pronuncia di compatibilità ambientale.

2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dall'art. 52 restano sospesi sino all'acquisizione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa pronuncia di compatibilità ambientale.

Art. 54.

Conferenza di servizi

1. Il comune o la provincia competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 52, comma 1, ed altresì ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.

2. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base all'art. 52, comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 10, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, ed ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le province, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 22/1997, ad esse attribuito dall'art. 20, comma 8, della legge regionale n. 25/1998, si avvalgono della conferenza prevista dall'art. 8, comma 2, della stessa legge regionale n. 25/1998, in tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente articolo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla conferenza provinciale, ed individuati ai sensi dell'art. 37, comma 2, del presente regolamento, sono acquisiti in tale sede, ed il comune competente all'approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all'acquisizione degli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari.

Art. 55.

Varianti

1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all'ente competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato.

2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qualora comportino modifiche significative del progetto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell'amministrazione competente, in conformità con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento. A tal fine, sono da intendersi significative:

- a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inquinanti;
- b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica;
- c) quelle che incidano in misura rilevante sull'estensione dell'area di intervento.

3. Le variazioni progettuali che non comportino modifiche significative ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso, essere comunicate formalmente all'ente competente, che, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento, è tenuto ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.

4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, soggetta ad approvazione ai sensi del comma 2 non interferisca direttamente con l'effettuazione dell'intervento di bonifica, nelle more dell'approvazione prosegue nell'esecuzione dei lavori.

Capo III

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 56.

Svolgimento dei controlli

1. Le province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 25/1998. Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata.

2. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, i controlli di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della verifica sia dell'attività di investigazione che dei risultati dell'intervento di bonifica, e della messa in sicurezza permanente, devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto disposto dal punto III.3) dell'allegato 4 allo stesso decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella fase di investigazione devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei campioni previsti nel piano di caratterizzazione.

4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, la provincia competente assicura, ai sensi del dell'art. 12, comma 4, dello stesso decreto, l'effettuazione di controlli e verifiche periodiche, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista, e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scientifiche intervenute in seguito all'effettuazione degli interventi.

5. A seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l'ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui all'art. 57, comma 2.

Art. 57.

Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente

1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui all'art. 43, comma 3, e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dall'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'art. 12 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato.

2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al presente articolo, la provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodotta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell'apposita relazione conclusiva che l'ARPAT è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 56, comma 5.

3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanente, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre otto mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 43, comma 3. Sulla base di tale comunicazione, la provincia competente prende atto della conclusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la necessità di prevedere eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate, detta le relative prescrizioni.

4. La provincia competente può in ogni caso procedere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti:

a) le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale da effettuarsi nel tempo;

b) il programma di manutenzione, e le scadenze periodiche per le verifiche sull'integrità ed adeguatezza complessiva dell'intervento realizzato.

5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qualora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, devono altresì specificare:

a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;

b) i parametri da determinare, nonché la frequenza ed i punti di monitoraggio;

c) le metodiche di analisi;

d) le modalità, il formato, e la frequenza di restituzione dei dati.

Art. 58.

Garanzie finanziarie

1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al comune o alla provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fideiussione è determinato in misura pari all'importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compresi gli eventuali oneri di monitoraggio.

2. La garanzia di cui al comma 1 è dovuta fino al rilascio della certificazione provinciale disciplinata dall'art. 57, che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, costituisce titolo per lo svincolo della stessa.

3. La provincia competente, contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'art. 57, richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, una specifica fideiussione, da rilasciarsi in favore dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli successivi. Tale fideiussione è svincolata esclusivamente dalla stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberatoria, rilasciata, in esito all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 12, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, nelle forme e con le modalità a tal fine previste nella certificazione di cui all'art. 57 del presente regolamento.

Capo IV

FATTISPECIE SPECIFICHE

Art. 59.

Esclusione del progetto di bonifica

1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall'art. 48 e dall'art. 50, comma 2, dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotterranee dell'area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d'uso, dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia;

b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d'uso specifica.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, al comune o alla provincia competente, la relazione descrittiva dell'attività di investigazione, prevista dall'art. 49, comma 1, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell'art. 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

3. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al comune o alla provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitatamente ad una specifica destinazione d'uso, la provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d'uso consentita, indicando, ove occorra, gli eventuali vincoli e le opportune prescrizioni.

Art. 60.

Interventi ad iniziativa degli interessati

1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma 13-bis del decreto legislativo n. 22/1997, nel rispetto della legge regionale n. 25/1998 ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal dell'art. 9, comma 1, dello stesso decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 64, qualora il soggetto responsabile abbia provveduto all'adempimento di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, prorogato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160 (Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 2000, n. 224, la decorrenza dell'obbligo di bonifica è definita dal piano provinciale di cui al dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 25/1998, sulla base della pericolosità del sito, determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.

3. Il comune o la provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 61.

Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali

1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idrica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, in conformità con quanto disposto altresì dall'art. 20, commi 11 e 12, della legge regionale n. 25/1998. In tal caso, la provincia competente rilascia il certificato di cui all'art. 57, a conclusione degli interventi relativi alle singole fasi o lotti areali.

2. Nei casi di cui al comma 1, la provincia vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la provincia informa il comune competente, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti ad esso attribuiti ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 62.

Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche

1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nell'ambito della Regione Toscana, ed in ragione della specificità geomorfologica e geochemica di alcuni territori, quali l'area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti sono in ogni caso riferiti al «fondo naturale», come stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall'allegato 2 allo stesso decreto.

2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inoltre le disposizioni previste dal piano regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4 della delibera del Consiglio regionale n. 384/1999. Tali progetti, con riferimento sia all'analisi di rischio prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferimento a specifici studi, validati dagli enti pubblici competenti.

Art. 63.

Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento

1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 25/1998, in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997.

Capo V

NORME FINALI

Art. 64.

Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti

1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui all'art. 9, comma 2, lettera b2), della legge regionale n. 25/1998, in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell'effettuazione dei controlli previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e dalla legge regionale n. 25/1998, del superamento dei limiti di contaminazione stabiliti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati, dall'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999, i comuni e le province competenti sono comunque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, secondo quanto espressamente prescritto dal comma 3 dello stesso art. 17, anche nel caso che non abbiano ancora provveduto alla definizione, nell'ambito dei piani provinciali disciplinati dall'art. 11 della legge regionale n. 25/1998, delle priorità di cui allo stesso art. 11, comma 2, lettera e).

Art. 65.

Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate

1. Le province, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998, trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, con particolare riferimento:

- a) agli interventi approvati nel corso dell'anno precedente;
- b) alle certificazioni rilasciate;
- c) ai controlli effettuati;
- d) agli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati;
- e) alle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2004

MARTINI

04R0269

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2004, n. 8.

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise con la presente legge disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed agli effetti dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237; dell'art. 11 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di «Consorzi per lo sviluppo industriale» di seguito denominati: «Consorzi».

3. La Regione Molise, inoltre, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 della legge n. 317/1991, nonché dell'art. 3, comma 1, lettera o) della legge regionale 14 aprile 2000, n. 27, individua i distretti industriali ed i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

TITOLO II

CONSORZI

Art. 2.

Natura giuridica

1. I Consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel territorio di loro competenza.

2. Possono partecipare ai Consorzi la Regione, i comuni il cui territorio è ricompreso all'interno del comprensorio consortile, le province, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici o privati, istituti di credito ed associazioni imprenditoriali operanti nel territorio regionale.

3. La costituzione di nuovi Consorzi o la modifica di essi è promossa dalla Regione o dai soggetti di cui al comma 2, ed è approvata dal Consiglio regionale.

Art. 3.

Funzioni

1. I Consorzi hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; dalla legge n. 317/1991; dalla legge 19 settembre 1993, n. 237; dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e dalle altre disposizioni concernenti i Consorzi.

3. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i Consorzi promuovono, nell'ambito delle aree industriali di propria pertinenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive, provvedendo ad assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nel territorio alla definizione dei programmi di attività.

4. Per i fini di cui al comma 3, i Consorzi, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) ad assegnare i suoli inclusi nei propri piani regolatori ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigiane e di commercio all'ingrosso;

c) ad acquisire le aree produttive e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

d) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;

e) a gestire i servizi consortili, per i quali determinano e riscuotono i corrispettivi dovuti dalle imprese utilizzatrici;

f) a realizzare e gestire, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, e più specificamente a:

1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;

2) organizzare servizi reali alle imprese e, in particolare, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;

3) realizzare e gestire attività di servizio, quali la gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per produzione di energia e riscaldamento, discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali industriali, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumore.

5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i Consorzi possono promuovere, anche partecipandovi, società consortili, società miste e altre forme imprenditoriali previste dalla legge, nonché stipulare contratti, convenzioni o accordi amministrativi ai sensi della vigente normativa. La costituzione di società consortili, società miste o altre forme imprenditoriali è autorizzata dalla giunta regionale nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza e di efficacia dell'attività proposta.

Art. 4.

Statuto

1. Lo statuto disciplina l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio, nel rispetto della legislazione statale e regionale, e stabilisce in particolare:

a) le modalità di nomina, la composizione ed il rinnovo degli organi consortili;

b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio;

c) le modalità di ammissione di nuovi partecipanti e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;

d) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

e) i criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Avverso ai provvedimenti di non ammissione o di esclusione adottati dai Consorzi industriali è ammesso ricorso alla giunta regionale che decide con procedimento motivato.

3. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dalla giunta regionale entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine lo statuto e le relative modifiche si intendono approvati.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi dei Consorzi:

a) il consiglio generale;

b) il comitato direttivo;

c) il presidente.

2. Gli organi dei Consorzi, la composizione e le competenze degli stessi sono fissati nei rispettivi statuti, osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

a) il consiglio generale è composto dal presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti. In ogni caso, i rappresentanti delle autonomie locali non possono essere in numero inferiore alla metà più uno del numero complessivo;

b) il comitato direttivo, nominato dal consiglio, è costituito da non più di sette membri compreso il presidente, e, comunque, da un numero non superiore a un terzo dei componenti del consiglio generale, scelti all'interno del consiglio stesso;

c) il presidente è nominato dal consiglio generale, anche tra soggetti al di fuori dello stesso, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali.

3. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno al consiglio generale non provvedano, il consiglio si intende validamente costituito se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4. Gli organi consortili durano in carica tre esercizi, in piena contestualità tra loro. Sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza e possono essere riconfermati per una sola volta.

5. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità determinata dal consiglio generale con riferimento analogico all'indennità stabilita da enti pubblici similari; ai componenti del comitato direttivo e del consiglio generale spetta un gettone di presenza, in relazione alle sedute degli organi, determinato dal consiglio generale.

6. La Regione, le province e gli enti locali partecipanti al consorzio provvedono, dopo il rinnovo dei propri organi elettivi, alla nomina dei rispettivi rappresentanti.

Art. 6.

Competenze del consiglio regionale

1. Spetta al consiglio regionale:

a) approvare l'istituzione di nuovi Consorzi o loro modifiche;

b) approvare i piani regolatori dei Consorzi e le relative varianti;

c) nominare, con voto limitato, il collegio dei revisori dei conti dei Consorzi composto da tre membri effettivi, di cui uno individuato con funzioni di presidente, e da due supplenti, scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 7.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei Consorzi nelle ipotesi di:

a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del Consorzio;

b) impossibilità degli organi consortili ad operare;

c) gravi irregolarità della gestione;

d) stravolgimento dei fini istituzionali del Consorzio.

2. Nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Regione, conformemente a idonea deliberazione della giunta regionale, con proprio decreto nomina un commissario per la gestione dell'ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.

3. La giunta regionale attua attraverso i Consorzi gli indirizzi di promozione delle attività produttive ed economiche stabiliti dalla programmazione economica e territoriale della Regione. A tal fine:

a) stabilisce gli indirizzi di coordinamento delle attività consortili;

b) approva entro il 30 novembre di ciascun anno i piani economici e finanziari adottati dal consiglio generale consortile;

c) stabilisce gli interventi finanziari, in favore di ciascun Consorzio, relativi ai finanziamenti per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere realizzate a cura dei Consorzi;

d) verifica la conformità dell'azione degli enti agli indirizzi dei programmi triennali di attività ed organizzazione predisposti dai Consorzi.

Art. 8.

Competenze del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale:

a) nomina, con proprio decreto, il commissario per la provvisoria gestione dei Consorzi in caso di scioglimento degli organi di amministrazione;

b) nomina, con proprio decreto, anche su richiesta del presidente del Consorzio, il commissario *ad acta* per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata, quando cause di forza maggiore lo rendano necessario, per temporanea impossibilità di funzionamento di un organo consortile, ovvero per specifici adempimenti tecnici che il Consorzio non è in grado di adempiere. Tali incarichi commissariali cessano al compimento dei compiti assegnati.

Art. 9.

Programmi triennali di attività e di organizzazione

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale economico e sociale.

2. I programmi di attività e di organizzazione, di cui al comma 1, indicano:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorare l'efficienza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione ad essi per la gestione di servizi consortili o per attività di assistenza alle imprese;

e) i livelli di erogazione dei servizi consortili;

f) gli indici di produttività aziendale.

3. Il programma di attività ed organizzazione, predisposto dal comitato direttivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente presenti nell'agglomerato industriale, è adottato dal consiglio generale del Consorzio ed è trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Regione, che verifica la compatibilità dello stesso rispetto alle politiche regionali di sviluppo.

Art. 10.

Gestione economico-finanziaria

1. I Consorzi informano la loro attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:

a) conferimenti effettuati dai partecipanti nell'entità e nei modi stabiliti dallo statuto;

b) interessi sugli investimenti finanziari;

c) corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta ed ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

d) finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;

e) contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea, destinati alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione di opere e servizi.

3. I Consorzi hanno priorità di accesso alle agevolazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di aree attrezzate, previste da programmi operativi con finanziamenti della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.

4. Per l'ottenimento di mutui da parte di istituti di credito, concessi in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la Regione presta garanzia, purché si tratti di opere rientranti nelle finalità indicate alla lettera e), del comma 2, approvate dai competenti organi regionali.

5. Il Consiglio generale consortile delibera entro il 30 settembre di ciascun anno il piano economico e finanziario per l'esercizio successivo. Il piano è trasmesso alla Regione, entro dieci giorni, per l'approvazione da parte della giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre. Decorso tale termine il piano si intende comunque approvato.

6. Il conto economico è approvato dal Consiglio generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Art. 11.

Finanza e contabilità

1. Sono atti fondamentali della gestione economico-finanziaria dei Consorzi:

a) il piano economico e finanziario;

b) il bilancio di esercizio, strutturato e redatto conformemente sia alle disposizioni della contabilità pubblica che alle disposizioni del codice civile sul bilancio delle società per azioni.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate, dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo.

3. La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private, seguendo nella redazione dei bilanci i medesimi principi contabili.

4. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi ai costi ed ai ricavi, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non riferibili alla gestione dei servizi reali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati.

Art. 12.

Mutui garantiti dalla Regione

1. I Consorzi, sulla base dei progetti approvati dalla giunta regionale ed alle condizioni da essa fissate, possono contrarre mutui, garantiti dalla Regione, per l'acquisizione dei suoli da conferire a titolo oneroso alle imprese che ne fanno richiesta e per la realizzazione di opere infrastrutturali e di servizi.

Art. 13.

Accelerazione delle procedure

1. Ai fini dello snellimento delle procedure, i comuni i cui territori ricadono all'interno degli agglomerati industriali, possono associarsi per l'esercizio, presso il Consorzio ed in convenzione con esso, delle attività di sportello unico.

2. Al fine di accelerare i tempi di esecuzione delle infrastrutture consortili e delle opere occorrenti per il primo impianto, ampliamento, ricostruzione, riattivazione ed ammodernamento delle iniziative ricadenti all'interno degli agglomerati industriali, il presidente del Consorzio convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Piani regolatori consortili

1. I piani regolatori e le relative varianti hanno valenza di piani territoriali di coordinamento e sono adottati dal consiglio generale ed approvati dal consiglio regionale. Ai fini della redazione, dell'adozione e dell'approvazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Il Piano regolatore indica, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

3. I comuni i cui territori ricadono nell'area di competenza dei Consorzi adeguano, entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutività dei piani regolatori, di cui al comma 1, i propri strumenti urbanistici ai piani stessi. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta del presidente del Consorzio, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale deve provvedere nel termine di sessanta giorni.

4. Ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, le opere e gli interventi previsti nei piani, in funzione della localizzazione di iniziative industriali e dell'attrezzatura del territorio consortile, sono considerati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

5. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano. Per i progetti di cui sia attestata la conformità i comuni rilasciano i relativi titoli abilitativi edilizi entro il termine previsto dalla normativa statale vigente.

6. I Consorzi rientrano nella libera proprietà delle aree o delle strutture senza maggiorazione di prezzo qualora, trascorso un biennio dall'assunzione in possesso, gli imprenditori non abbiano avviato i lavori di realizzazione delle strutture previste e, trascorso un biennio dalla fine dei lavori, non abbiano iniziato l'attività. Il termine finale relativo all'avvio dei lavori ed il termine finale relativo all'inizio dell'attività possono essere prorogati dal Consorzio su motivata richiesta degli imprenditori e su conforme deliberazione del comitato direttivo.

Art. 15.

Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, le province, i comuni ed altri enti possono affidare ai Consorzi la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci, esistenti e da realizzare, nell'ambito del territorio di competenza, nonché di altre opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, gli enti beneficiari trasferiscono ai Consorzi le somme relative, con le modalità previste da apposita convenzione.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI

Art. 16.

Finalità ed oggetto

1. La Regione Molise, al fine di incrementare lo sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione ed, in particolare, di rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento, disciplina le modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come da ultimo modificata dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, nonché le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo.

2. Il presente titolo disciplina altresì le funzioni relative all'organizzazione e al coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

3. Ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 della legge n. 317/1991, come da ultimo modificata dalla legge n. 140/1999, sono definiti:

a) «sistemi produttivi locali» i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna;

b) «distretti industriali» i sistemi produttivi locali, di cui alla lettera a), caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Art. 17.

Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali

1. I sistemi produttivi locali ed i distretti industriali sono individuati con deliberazione del consiglio regionale, adottata su proposta della giunta regionale.

2. L'individuazione, di cui al comma 1, è effettuata sulla base della rilevazione dei fattori demografici, sociali ed economici del territorio regionale, anche facendo riferimento ai sistemi locali del lavoro, mediante utilizzo di metodologie, di mappature ed indicatori messi a punto con la collaborazione dell'ISTAT o di altre fonti a tale fine accreditate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi nel territorio considerato:

a) numero delle aziende della filiera produttiva in rapporto al totale delle aziende;

b) occupati diretti;

c) fatturato complessivamente prodotto valutato in riferimento ai dati espressi a livello provinciale e regionale;

d) presenza sul territorio di organizzazioni di imprese e di servizi in grado di identificare l'esistenza di una cultura di organizzazione di imprese in rete e il sistema di relazioni che intercorrono tra le imprese.

3. Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Molise, la Regione, con le modalità di cui al comma 1, può individuare ulteriori sistemi produttivi locali e distretti industriali.

4. La deliberazione, di cui al comma 1, può essere aggiornata con cadenza biennale sulla base di intervenute variazioni con riferimento a quanto indicato al precedente comma 2.

Art. 18.

Funzioni di organizzazione e coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali

1. In ognuno dei sistemi produttivi locali/distretti industriali è costituito, sulla base di un accordo scritto, un comitato di distretto nel quale sono rappresentati soggetti pubblici e privati, associazioni e sindacati attivi sul territorio o comunque interessati allo sviluppo economico e sociale del territorio. Contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo i soggetti partecipanti individueranno:

a) la persona fisica denominata rappresentante destinata a rappresentare il distretto/sistema produttivo locale nelle diverse fasi delle attività;

b) una sede da individuare presso un ente pubblico ricompreso nell'ambito territoriale interessato dall'iniziativa.

Art. 19.

Programmi di sviluppo dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali

1. Il programma di sviluppo redatto dal comitato di distretto, di cui all'art. 18, comma 1, conterrà:

a) gli obiettivi generali di sviluppo e gli assi degli interventi ritenuti prioritari;

b) le azioni da svolgere corredate dalla indicazione dei soggetti attivatori, dai piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuna di esse;

c) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di interventi ed azioni, nonché la possibilità di accesso alle risorse private.

2. I programmi di sviluppo sono trasmessi alla giunta regionale che, verificata la conformità alla legislazione vigente ed agli indirizzi della programmazione statale e regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento, previo parere della competente commissione consiliare permanente, li adotta o, in caso di mancata conformità, li rinvia al comitato di distretto, di cui all'art. 18, comma 1, per i necessari adeguamenti.

3. La giunta regionale, nell'assegnare le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di sviluppo, disciplina con un'apposita convenzione le modalità e le procedure di trasferimento dei finanziamenti, il sistema di monitoraggio e di rendicontazione, le verifiche che la Regione si riserva di eseguire.

Art. 20.

Conferenze di servizi

1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo sono indette specifiche conferenze di servizi volte anche alla stipulazione di appositi accordi di programma o alla sottoscrizione di strumenti analoghi.

Art. 21.

Consorzi e società consortili tra le imprese operanti nelle aree dei piani degli insediamenti produttivi

1. La Regione programma interventi, anche cofinanziati, a favore delle società consortili e dei consorzi, costituiti da imprese che utilizzano per le loro attività le aree dei piani degli insediamenti produttivi, aventi finalità di acquisto, produzione o gestione di opere e servizi di utilità comune.

2. Gli interventi regionali sono predisposti al fine specifico di sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni di strutture produttive operanti nelle aree, di cui al comma 1.

3. Le misure di sostegno sono adottate nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti alle imprese.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi dei Consorzi industriali esistenti restano in carica anche per gli adempimenti che seguono:

entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, adeguano i rispettivi statuti alle presenti disposizioni ed, entro due mesi dall'approvazione regionale, provvedono alla ricostituzione degli organi.

In caso di inadempienza alle scadenze previste anche di uno solo degli obblighi su indicati, il Presidente della giunta regionale nomina il commissario per provvedere in merito; in tal caso gli organi sono sciolti ed il commissario provvede alla gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 7.

2. Le opere realizzate da ciascun Consorzio industriale, ivi comprese quelle trasferite ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fanno parte del patrimonio del Consorzio che ne assume gli oneri di gestione e manutenzione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, con le procedure di cui all'art. 17, individua con propria deliberazione i sistemi produttivi locali ed i distretti industriali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 aprile 2004

IORIO

04R0339

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 12.

Fondo di garanzia per favorire l'accesso ai crediti delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 16 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove l'agevolazione dell'accesso al credito da parte delle imprese artigiane operanti in Calabria mediante l'attuazione di interventi in garanzia.

Art. 2.

Gli interventi di garanzia si attuano attraverso la costituzione del fondo di garanzia per le imprese artigiane e le piccole imprese. Tale fondo potrà agire in complementarietà e compartecipazione con analoghi fondi di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3.

La gestione del fondo regionale di garanzia viene affidata a Fidart Calabria, Consorzio regionale unitario dell'artigianato calabrese, già soggetto concessionario della Regione Calabria ex art. 32 legge n. 12/1997.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata ad integrare annualmente il fondo di garanzia sulla base di specifici programmi annuali di intervento, per l'esercizio 2004 la giunta regionale integra il fondo di garanzia per l'importo di 2.500.000,00 €, quale compartecipazione alla facility europea del F.E.I. - European Investment Fund - di cui Fidart Calabria è beneficiario, gravandone il conseguente onere sul capitolo 6125201 del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 14 aprile 2004

CHIARAVALLOTI

04R0340

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 13.

Piano opere pubbliche - Autorizzazione limite d'impegno.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 16 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, la Regione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, a concedere ai comuni, alle province e agli altri enti autorizzati alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nonché alle Chiese e alle Fondazioni regolarmente riconosciute un contributo costante poliennale, per la contrazione di specifici mutui con Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

2. L'importo massimo del contributo è pari all'80% della rata di ammortamento per le province, le comunità montane e i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed all'85 e 90% rispettivamente per i comuni aventi popolazione fino a 15.000 abitanti e fino a 5000 abitanti per le Chiese e le Fondazioni regolarmente riconosciute e per i comuni in stato di dissesto ai sensi e per gli effetti del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I relativi mutui sono contratti dalla Regione e posti a suo totale carico.

3. La concessione dei contributi da destinare prioritariamente ad interventi di completamento di opere già avviate e non definite è subordinata alla definizione di uno specifico programma, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, con delibera di giunta regionale in deroga alla normativa vigente, che individui i comuni interessati, la tipologia degli interventi ed i relativi costi, la misura e la durata del contributo costante poliennale.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2004 il limite d'impegno complessivo di € 7.000.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 4 si provvede col bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004/2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 14 aprile 2004

CHIARAVALLOTI

04R0341

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 14.

Norme per la libera circolazione sulle autolinee di interesse regionale dei cittadini residenti ultrasettantenni.

(Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 16 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria favorisce il diritto di libera circolazione dei cittadini ultrasettantenni sui mezzi di linea esercenti il trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale.

Art. 2.

Destinatari

1. I cittadini residenti nella Regione con età superiore agli anni settanta hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi pubblici di autolinee esercenti il trasporto pubblico locale, ammessi a contribuzione regionale, sul territorio regionale.

2. Per la fruizione del servizio gratuito, previsto dal precedente comma, è sufficiente l'esibizione di un valido documento di identificazione personale, rilasciato dal comune di residenza.

Art. 3.

Procedure

1. La giunta regionale, su iniziativa dell'assessorato ai trasporti, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'erogazione della spesa che, comunque, deve essere contenuta nell'apposita previsione stanziata annualmente in bilancio.

Art. 4.

Oneri

1. All'onere derivante dal rimborso del minore introito alle aziende, conseguentemente all'applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento sull'UPB 2.3.01.02 (cap. 2222106) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 14 aprile 2004

CHIARAVALLOTI

04R0342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 8 0 7 *

€ 1,60